

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MONDOVI'

IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori:

Dr. Giuseppe Masante Presidente

Dr. Luigi Acquarone Giudice

Dr. Paolo Giovanni Demarchi Giudice delegato est.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa da:

F. M., rappresentato e difeso per procura speciale a margine dell'atto di citazione dall'avv. Riccardo Bistolfi, presso studio e persona del quale ha eletto domicilio in Acqui Terme, via Mazzini 2/5

A T T O R E

C O N T R O

FALLIMENTO C.F. SAS di F. S. & C - in persona del curatore e legale rappresentante pro tempore, dott. Mauro Ruffino - rappresentato e difeso per procura speciale a margine della comparsa di risposta dall'avv. Ugo Massimilla, presso studio e persona del quale ha eletto domicilio in Mondovì, Corso Italia n.19

C O N V E N U T O

Con il seguente oggetto: opposizione allo stato passivo

CONCLUSIONI DELLE PARTI

L'avv. Bistolfi così concludeva per l'attore:

"Contrariis reiectis,, previa ammissione dei capitoli di prova per interpello e testi dedotti in memoria 18 novembre 2003, ad integrazione delle prove documentali già offerte, piaccia all'III.mo Tribunale in riforma del provvedimento impugnato dichiarare la compensazione della somma di euro 12.321,12 di cui il Sig. F. M. si è riconosciuto debitore con la somma di euro 278.634,17 di cui lo stesso conchiudente è creditore nei confronti del Fallimento C.F. di F. S. & C. S.a.s..

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio".

L'avv. Massimilla per il Fallimento così concludeva:

"Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

-Previ gli incumbenti e le declaratorie di rito

-Nel merito accertare che la compensazione della somma di € 12.321,12 di cui il Sig. F. si è riconosciuto debitore, con la somma di € 278.634,17 di cui lo stesso è creditore nei confronti del Fallimento conchiudente non è consentita per i motivi di cui in atti e per l'effetto

-Respingere il ricorso ex adverso proposto

-Col favore delle spese e competenze di causa ".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. F. proponeva opposizione allo stato passivo del Fallimento C.F. Sas, chiedendone la modifica. Esponeva l'attore che era stata ingiustamente respinta la sua richiesta di compensazione del proprio debito di € 12.321,12 con il maggior credito (per € 278.634,17) vantato verso il fallito, a seguito di acquisto di crediti presso i fornitori dell'impresa societaria poi fallita.

Si costituiva in causa il Fallimento convenuto, osservando che la

compensazione non poteva operare, a ciò ostando il disposto dell'art. 1246 c.c., essendo il debito del sig. F. originato da un fatto illecito.

Le parti scambiavano le memorie di rito e formulavano istanze istruttorie; con provvedimento riservato del 24.12.2003 il giudice, ritenute non ammissibili le prove orali dedotte, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 5.10.2004 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni definitive; il giudice tratteneva la causa a sentenza, assegnando i termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Alla scadenza dei termini assegnati, il tribunale decide come da dispositivo in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non vi è contestazione in ordine alla sussistenza dei crediti del Fallimento verso il sig. F., che costui intende portare in compensazione con il suo maggior credito nei confronti della fallita. Il credito del fallimento, come si è detto ampiamente riconosciuto dal sig. F., nasce dall'indebita trattenuta, da parte di quest'ultimo:

- a) di una serie di somme consegnategli dal legale rappresentante della società poi fallita, sig.ra F. S., per il pagamento di debiti verso terzi;
- b) di somme riscosse presso clienti-debitori della fallita, mai consegnate a quest'ultima.

Si tratta pertanto, all'evidenza, di obbligazioni non aventi fonte contrattuale, ma derivanti da fatto illecito.

Il credito che il sig. F. vanta nei confronti del fallimento è stato

acquistato da terzi fornitori (di capi di bestiame), che non sono stati pagati; gli atti di cessione non hanno né data certa, né sottoscrizioni autenticate. Non risulta poi che la cessione sia stata notificata al terzo ceduto.

La data apposta sui documenti (2 maggio 2002) risulta anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento (13.08.2002), ma tale data non può essere opposta al fallimento, perché priva dei requisiti di certezza. Dichiara l'attore che il mediatore nella vendita di bestiame assume per prassi una funzione anche di garante della bontà dell'operazione, per cui egli si sarebbe sentito in dovere di pagare ai fornitori il corrispettivo delle vendite, subentrando ad essi nel credito verso la Confra Sas; è allora verosimile che la cessione del credito sia avvenuta solo dopo la sentenza di fallimento, che rappresenta il momento in cui i terzi sono assolutamente consapevoli dell'impossibilità di recupero del proprio credito. Attraverso i contatti con il curatore sono anche in grado di capire quale potrà essere, all'incirca, la percentuale di soddisfo; nel caso del presente fallimento era chiaro fin dall'inizio che scarse sono le possibilità, per i creditori chirografari, di ottenere una qualche soddisfazione delle proprie ragioni, che non sia irrisoria. A questo momento (posteriore al fallimento), dunque, deve verosimilmente farsi risalire l'accordo per la cessione del credito: la posteriorità, rispetto alla dichiarazione di fallimento, della cessione, è oltretutto dimostrata dall'assenza di data certa e di notifica del contratto, nonché dal fatto che le fatture di vendita sono di poco anteriori alla presunta cessione (l'ultima fattura è di aprile 2002); è assolutamente inverosimile che

appena dopo un mese dall'ultima fornitura, i venditori si siano accorti dell'impossibilità di pagamento della Confra Sas, ed abbiano quindi invocato l'intervento "in garanzia" del F..

Ciò premesso, il Tribunale ritiene di non accogliere l'opposizione allo stato passivo, proposta dal sig. F., per i seguenti motivi.

A. Natura del credito. Art. 1246 co.I n.1 c.c.

Il credito che il fallimento vanta nei confronti del sig. F. ha, come si è detto, natura extracontrattuale, derivando dall'illecita trattenuta di somme date in consegna per un incarico di pagamento e, in parte, per l'illecita trattenuta di somme incassate per conto della Confra Sas, e mai consegnate a quest'ultima.

Tale credito rientra dunque nella previsione dell'art. 1246 c.c. n.1, secondo quanto afferma la rara giurisprudenza in argomento: *"Il mandatario il quale abbia utilizzato, per soddisfare i suoi crediti nei confronti del mandante, una parte della somma di denaro messa a disposizione da questi per il pagamento di debiti che questi aveva interesse ad estinguere per evitare la dichiarazione del proprio fallimento, si rende responsabile di un atto illecito in danno di colui che gli abbia conferito l'incarico; ne consegue che non è ammissibile la compensazione dei crediti del mandatario con il credito del mandante derivante dalla citata illecita distrazione, in quanto, a norma dell'art. 1246 n. 1 c.c., la compensazione è vietata tutte le volte che il credito abbia per oggetto la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato, sia nella forma dell'impossessamento o della*

espropriazione da parte dell'autore dell'illecito, sia in quella della distrazione a favore proprio o di altri". (Cassazione civile, sez. I, 10 agosto 1979, n. 4648, Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 8).

La giurisprudenza ammette poi pacificamente l'operatività dell'art. 1246 c.c. in relazione all'art. 56 l. fall.: *"La compensazione in materia fallimentare, regolata dall'art. 56 l. fall. presenta elementi di specialità rispetto alla disciplina ordinaria, in quanto opera anche se il credito vantato nei confronti del fallito non è esigibile, ferma restando la necessità che sussistano gli ulteriori requisiti previsti dal codice civile e, tra questi, che non ricorra alcuno dei casi per i quali l'art. 1246 c.c. stabilisce che essa non opera"* (Cassazione civile, sez. I, 3 dicembre 2003, n. 18428, Dir. e Giust. 2004, f. 3, 116)¹.

Il sig. F. ha contestato l'illegittimità delle trattenute effettuate, sostenendo che vi era un accordo con la rappresentante legale della società (accordo da costei smentito); tali allegazioni, però, per i motivi che si sono già esposti nell'ordinanza istruttoria del 24.12.2003, non hanno potuto trovare riscontro alcuno negli atti di causa, per cui non possono essere tenuti in conto ai fini della decisione.

L'impossibilità di compensazione, per le ragioni allegare, comporterebbe già di per sé il rigetto dell'opposizione.

Si deve comunque considerare, per completezza di motivazione, che un'altra ragione, ben più rilevante, impedisce l'operatività, nel caso di

¹Si veda anche Cassazione civile, sez. un., 16 novembre 1999, n. 775, in Giust. civ. Mass. 1999, 2253, secondo cui *"...non v'è ragione per sottrarre la fattispecie alla disciplina dell'art. 1246 c.c. che, riguardando l'istituto della compensazione in sé, è norma di carattere generale e come tale applicabile anche alla compensazione contemplata dall'art. 56 l. fall."*

specie, della compensazione.

B. Art. 56 l. fall.; crediti scaduti acquistati dopo la dichiarazione di fallimento

Ipotizzando che non vi siano ostacoli alla compensazione, derivanti dalla natura del credito, ci si deve domandare se sia possibile acquistare un credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento, per portarlo in compensazione con un proprio debito verso il fallito.

Per quanto riguarda i crediti che alla data del fallimento non sono ancora scaduti, la risposta non può che essere negativa, per l'espressa previsione in tal senso dell'art. 56 co. II l. fall., secondo cui *"Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento (...)".* Nel caso in esame, tuttavia, il credito che il sig. F. intende portare in compensazione, risulta essere, almeno in parte, scaduto prima della dichiarazione di fallimento, per cui non è applicabile in via diretta la norma testè richiamata.

Ci si deve allora chiedere se esista un divieto di compensazione di crediti, scaduti prima del fallimento, quando questi siano acquistati per atto tra vivi dopo l'apertura della procedura concorsuale, analogamente a quanto succede per i crediti non ancora scaduti alla data del fallimento.

Prima di addentrarsi nella spinosa questione, conviene porre alcuni punti fermi, quali presupposti dell'indagine. Il primo riguarda la data dell'acquisto dei crediti. Si è già detto, in precedenza, per quali motivi si

ritiene che l'acquisto dei crediti da parte del sig. F. sia posteriore al fallimento: occorre ora ribadire l'assunto connotandolo di maggiori sostegni giuridici. Si osserva, allora, che la prova dell'anteriorità della cessione, rispetto al fallimento, spetta a chi la invoca, e non è stata né fornita, né offerta. Più precisamente, si ritiene che il sig. F. - il quale eccepisce la compensazione del suo debito con i crediti acquistati presso terzi - è tenuto a provare l'esistenza delle condizioni che consentono l'operatività della compensazione stessa, tra cui rientra, per quello che sarà detto in seguito, anche l'anteriorità dell'acquisto rispetto al fallimento. Secondo quanto dispone l'art. 2697 co. II c.c., infatti, spetta a chi eccepisce l'estinzione del diritto la prova dei fatti su cui l'eccezione si fonda.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2914 c.c., non sono opponibili alla procedura le cessioni di credito notificate od accettate dopo la sentenza di fallimento; è infatti opinione quasi pacifica che l'art. 2914 n. 2 c.c. opera anche in ipotesi di fallimento, attesa l'equivalenza della procedura concorsuale al pignoramento (generale) del patrimonio del fallito in favore della massa fallimentare².

Dunque, nella fattispecie in esame al tribunale si hanno: un credito del fallito verso il sig. F., per circa 12.000 euro, maturato anteriormente

² L'art. 2914 n. 2 c.c. - che sancisce l'inefficacia, nei confronti del creditore pignorante e di quelli intervenuti nell'esecuzione, delle cessioni di credito notificate al debitore o da lui accettate successivamente al pignoramento - opera anche in ipotesi di fallimento del creditore cedente, attesa l'equivalenza del fallimento al pignoramento (generale) del patrimonio del fallito in favore della massa fallimentare, con la conseguenza che al fallimento del creditore cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito notificate al debitore ceduto, o da questi accettate, con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento. (Cassazione civile, sez. I, 22 marzo 2001, n. 4090, Soc. Reginauto c. Fall. soc. Centro Trasformazioni, Giust. civ. Mass. 2001, 546; fra le più recenti, v. anche Cassazione civile, sez. III, 3 dicembre 2002, n. 17162, Concord. provid. con cessione beni Soc. Mantelli e Tucci c. Rolo Banca 1473, Giust. civ. Mass. 2002, 2109; Cassazione civile, sez. I, 19 giugno 2003, n. 9810, Ditta calzaturificio La Trento c. Fall. Calzaturificio Elga, Giust. civ. Mass. 2003, f. 6)

all'apertura del fallimento; un credito più elevato (circa 280.000 euro) di terzi fornitori verso il fallito, sorto e divenuto esigibile anteriormente al fallimento, ma acquistato dal sig. F. dopo l'apertura della procedura. Ci si chiede se tali obbligazioni possono essere oggetto di compensazione. La soluzione della questione, invero raramente approdata, in questi specifici termini, all'esame di dottrina e giurisprudenza, comporta l'esame di una serie di questioni dibattute e tuttora controverse.

LA COMPENSAZIONE IN SEDE FALLIMENTARE

Poiché nessuna norma si occupa, in modo specifico, della compensabilità dei crediti scaduti con i debiti verso il fallito, ci si deve domandare, innanzitutto, quale sia la disciplina applicabile. Si deve, cioè, fare riferimento alle norme codicistiche sulla compensazione, cui l'art. 56 l. fall. deroga esclusivamente per quanto ivi espressamente previsto (compensabilità dei crediti non scaduti), oppure si deve ritenere che l'art. 56 l. fall. introduca una disciplina del tutto particolare per la compensazione dei crediti nell'ambito delle procedure concorsuali (e dunque valevole anche per i crediti già scaduti)?

INTERPRETAZIONE DELL'ART. 56 L. FALL.

Un primo problema attiene al significato delle parole usate dal legislatore ed all'individuazione della ratio della norma; questi sono, infatti, i canoni ermeneutici principali che devono guidare l'interprete nella ricerca del senso della legge (art. 12 preleggi).

Sotto il primo profilo, si è rilevato che l'art. 56 l. fall., escludendo espressamente l'operatività della compensazione per il caso di crediti

non scaduti (se acquistati per atto tra vivi nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, o successivamente), automaticamente comporta – se interpretato *a contrario* - che i crediti scaduti sono sempre compensabili.

Tale tesi non può essere condivisa; innanzitutto si osserva che l'interpretazione *a contrario* costituisce un criterio interpretativo sì fondato sulla lettera legis, ma secondario, nel senso che si basa non su ciò che la legge dice, bensì su quello che non dice.

Il credito scaduto, secondo la tesi criticata, sarebbe sempre compensabile perché la legge nulla dice in proposito, mentre espressamente vieta la compensazione per il caso di credito non scaduto acquistato dopo la dichiarazione di fallimento. La tesi è sicuramente suggestiva e *prima facie* appare corretta, ma un esame più approfondito della norma fa emergere alcuni profili di incompatibilità. E' infatti nello stesso articolo della legge fallimentare (al primo comma) che si può trovare un primo argomento per escludere la correttezza di siffatta interpretazione: dispone l'art. 56 co. I l. fall. che "*I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorchè non scaduti prima della dichiarazione di fallimento*". La norma non legittima la creazione di una nuova disciplina, particolare, per la compensazione nel fallimento, in quanto si limita ad esprimere un concetto generale (conforme alle norme ordinarie in tema di compensazione), per poi introdurre un'espressa deroga; l'apertura del comma, dunque, trova la sua giustificazione nella sua chiusura, ed in

effetti è una disposizione superflua, che ben poteva essere omessa³. Solo con riferimento all'eccezione, enunciata nell'ultimo periodo, dopo la virgola, essa trova la sua ragion d'essere; la vera portata normativa del comma primo si trova nella sua parte finale, la quale introduce la possibilità di portare in compensazione crediti verso il fallito che non siano ancora scaduti alla data del fallimento, con ciò riaffermando la regola generale, secondo cui la compensazione opera solo tra debiti omogenei, liquidi ed esigibili. Se fosse vera la tesi qui criticata, secondo cui l'art. 56 introduce una disciplina nuova e particolare della compensazione in ambito fallimentare, la seconda parte del comma primo sarebbe inutile; sarebbe stato più corretto e più semplice dire che "I creditori hanno *sempre* diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso", giacché l'unica deroga a questo "nuovo" principio generale si troverebbe già nel secondo comma, ove è previsto che la compensazione non può operare per crediti non scaduti che siano acquistati dopo il fallimento o nell'anno anteriore⁴.

Si deve invece ritenere che il secondo comma dell'articolo in esame introduca una limitazione non alla totale ed indiscriminata possibilità di compensazione, bensì all'eccezione di cui al comma primo; ossia, in

³ Si ipotizzi la preesistenza, rispetto alla declaratoria di fallimento, di un duplice ed inverso rapporto di debito-credito, scaduto, tra il fallendo ed un terzo. In questo caso già secondo le norme ordinarie si verifica la compensazione legale fra i due crediti, dal momento della loro coesistenza (anteriore al fallimento). Non c'è dunque bisogno di alcuna norma "speciale" per assicurare l'effetto voluto. Né si può dire che la norma serve ad impedire l'operatività dell'art. 67 co. II l. fall. poiché l'estinzione per compensazione non è atto solutorio (pagamento) revocabile, bensì effetto legale della coesistenza dei crediti (anche il secondo comma dell'art. 56 l. fall. non ha la funzione di barriera all'azione revocatoria, ma di limite all'operatività della deroga).

⁴ L'espresso inserimento della deroga, con riferimento ai soli crediti non scaduti, dimostra che il legislatore non ha contemplato altre eccezioni alle regole ordinarie. Se avesse voluto consentire anche la compensazione di crediti non liquidi o non omogenei o, addirittura, non reciproci, lo avrebbe certamente detto, ovvero avrebbe sancito la compensabilità di tutti i crediti (anche dopo il fallimento), limitandosi a prevedere espressamente l'unica deroga a tale principio, e cioè quella contenuta nel comma secondo dell'art. 56 l. fall.

deroga alla disciplina ordinaria (della compensazione) sono compensabili anche crediti che alla data del fallimento non erano scaduti, ma tale deroga non opera (e si riapplica dunque la regola generale) se il credito non scaduto è acquistato per atto tra vivi dopo il fallimento, o nell'anno anteriore. Per il resto, al fine della compensabilità dei crediti, dovranno sussistere tutti i requisiti previsti dal codice civile. D'altronde, la deroga introdotta per i debiti non scaduti, oltre a trovare la propria ragione in motivi di equità, variamente giustificati dai commentatori, ha anche una sua giustificazione "concorsuale", in considerazione del fatto che i crediti verso il fallito si intendono scaduti al momento della dichiarazione di fallimento. La compensazione dei crediti non scaduti non si verifica dunque dopo l'apertura della procedura concorsuale, ma in concomitanza (e quasi a causa) di essa; analogo discorso non può essere fatto per gli altri presupposti della compensazione, ed in particolar modo per la reciprocità, che non si verifica se non nel momento in cui il credito viene acquistato dal debitore del fallito e quindi, nel caso in esame, dopo il fallimento.

Per quanto riguarda l'impossibilità di compensare i crediti non scaduti alla data di fallimento, se acquistati nell'anno anteriore o successivamente, si deve rilevare che le due ipotesi, pur accostate nella formulazione legislativa, non hanno in realtà nulla in comune; per i crediti non scaduti, acquistati nell'anno anteriore al fallimento, la compensazione è esclusa perché il legislatore ha presunto *iuris et de iure* che in questo caso l'acquisto sia effettuato in vista dell'insolvenza, per sottrarre ai creditori le somme dovute al fallito dallo stesso

acquirente a mezzo della compensazione, con realizzazione di un indebito profitto (il debitore infatti estingue la propria obbligazione, di fatto, con moneta fallimentare, che è quella utilizzata per l'acquisto da terzi di un credito verso il fallito).

L'incompensabilità dei crediti non scaduti, se acquistati dopo il fallimento, deriva invece dalle norme generali, non derogate, e perciò la norma è, in tale parte, superflua; si deve ritenere che il legislatore abbia inserito tale disposizione per evitare dubbi in proposito, in quanto, se avesse limitato l'esclusione ai crediti acquistati nell'anno anteriore al fallimento, qualche commentatore avrebbe potuto interpretare *a contrario* la norma per sostenere che erano compensabili tutti i crediti non acquistati nell'anno precedente il fallimento, e dunque anche quelli acquistati successivamente.

Comunque, poiché l'art. 56 l. fall. introduce disposizioni che fanno eccezione a regole generali, un'interpretazione restrittiva è comunque sempre più corretta (art. 14 preleggi) e prudente, perciò preferibile; non si deve dimenticare che l'art. 56 l. fall. introduce non solo una deroga alla disciplina ordinaria sulla compensazione (che già costituisce modo eccezionale di estinzione delle obbligazioni, in relazione all'adempimento), estendendone il campo di applicazione, ma fa eccezione anche ai principi che regolano la procedura concorsuale, ponendosi in contrasto con l'art. 2917 c.c., il quale sancisce l'inefficacia delle cause di estinzione verificatesi dopo il pignoramento/fallimento⁵;

⁵ L'applicabilità dell'art. 2917 al fallimento non è pacifica; per la tesi positiva, v. Cassazione civile, sez. I, 21 ottobre 1991, n. 11127 (in *Fallimento* 1992, 141, *Dir. fall.* 1992, II,476,763, *Giust. civ.* 1992, I,2160), secondo cui "*Il principio normativo di cui all'art. 2917 c.c. - secondo cui, se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di*

consentire la compensazione di crediti, seppur scaduti, acquistati dopo la dichiarazione di fallimento, comporterebbe l'introduzione di una ben più rilevante deroga al principio della cristallizzazione dei diritti dei creditori al momento dell'apertura della procedura concorsuale. Non si deve infatti dimenticare che il primo requisito fondamentale perché operi la compensazione è la reciprocità dei rapporti di debito/credito⁶; se questa reciprocità si viene a creare dopo il fallimento, l'estinzione del credito avviene per una causa sopravvenuta, ma tale rilevante deroga al principio del congelamento del patrimonio del fallito non può essere stata introdotta nell'ordinamento in modo implicito, attraverso un "non

esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e degli altri creditori intervenuti nell'esecuzione - trova applicazione in ordine a tutti i crediti del fallito" Per la opposta tesi, v. Cassazione civile, sez. un., 16 novembre 1999, n. 775: "*Sia nell'ambito dell'art. 56 l. fall. sia in quello dell'art. 2917 c.c. momento rilevante è soltanto l'anteriorità della radice causale del credito opposto in compensazione*"; si veda anche Cassazione civile, sez. I, 20 marzo 1991, n. 3006, secondo cui "... l'art. 56 legge fall. non pone al riguardo limiti diversi dalla semplice anteriorità al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica...".

La questione non è irrilevante ai fini della presente decisione: si deve valutare se esistano impedimenti giuridici ostativi alla operatività della compensazione dopo la dichiarazione di fallimento, perché se tali impedimenti sussistono, la previsione dell'art. 56, nella parte in cui ammette la compensazione del credito concorsuale non scaduto, si porrà come eccezione al sistema, giustificata dalle ragioni di equità in precedenza accennate. Se, invece, non ricorre alcun impedimento, troverebbe conferma l'interpretazione estensiva secondo la quale tutti i rapporti di debito/credito sono compensabili in ambito fallimentare, con il solo limite dell'anteriorità causale del fatto generatore dell'obbligazione.

Questo tribunale propende per la tesi affermativa, in quanto non vi è alcuna ragione per escludere l'applicabilità al fallimento della norma civilistica, atteso che il vincolo di indisponibilità determinato dal pignoramento equivale a quello operato dalla sentenza dichiarativa di fallimento; la disciplina fallimentare degli artt. 42 e segg. non è altro che la riproduzione dei principi posti dalla normativa di cui agli artt. 2913 e segg. codice civile, volta a tutelare i creditori concorsuali anche in pregiudizio dei terzi. D'altronde è al modello ordinario che bisogna rifarsi ove la regolamentazione fallimentare non sia sufficientemente completa.

⁶ Tale fondamentale requisito è stato troppo spesso "dimenticato" nella valutazione del momento compensativo; si parla spesso di reciprocità a proposito della successione del curatore nei rapporti che prima facevano capo al fallito - per valutare se si può ritenere sussistente una identità soggettiva, ovvero per escludere detta reciprocità tra obbligazioni concernenti la massa e quelle verso il fallito - ma non si può dimenticare che la reciprocità, prima di tutto, deve essere verificata dalla parte del creditore in bonis. Se il credito viene acquistato dopo la dichiarazione di fallimento, tale reciprocità si viene a creare dopo l'apertura della procedura, in un momento in cui il patrimonio del fallito è insensibile a vicende modificative che non derivino da cause anteriori. Si dovrebbe allora ritenere, ma entrambe le considerazioni non sono condivisibili, che viene operata una *fictio iuris*, per cui la compensazione si ritiene operante nel momento in cui i crediti coesistevano, se pure in capo a soggetti diversi, oppure che la compensazione, in deroga al principio di cui all'art. 2917 c.c. (che costituisce principio generale anche in materia fallimentare), può operare anche quando i suoi presupposti si verificano dopo la dichiarazione di fallimento. Si tratta, però, a ben vedere, di deroghe di tale portata da non potere essere state introdotte in modo implicito, ed argomentate attraverso un canone di interpretazione *a contrario* (peraltro solo apparentemente corretto, come già detto in precedenza).

detto”.

L’interpretazione adottata da questo tribunale ha anche una sua logica e risponde a criteri di ragionevolezza, che mancano alla tesi contraria. La deroga introdotta dall’art. 56 l. fall. trova la propria giustificazione in ragioni di equità, si è detto, in quanto ripugna al senso comune una situazione in cui il creditore deve adempiere esattamente il suo debito, e ricevere in cambio un adempimento del proprio credito in moneta fallimentare. Tale situazione si verifica, però, solo nel caso in cui il debitore del fallito si trovi ad essere “casualmente” anche creditore dello stesso, mentre ben diversa è la situazione di chi, consapevole della situazione di insolvenza del creditore, ne approfitti per lucrare un ingiusto profitto. E la legge ha considerato tale aspetto, laddove nel secondo comma dell’art. 56 l. fall. ha limitato l’incompensabilità del credito agli acquisti operati per atti *inter vivos*, così escludendo quelle modalità di acquisto che non dipendono dalla volontà del soggetto⁷.

Pertanto, una tutela del debitore del fallito, che dopo il fallimento acquista un credito precedentemente scaduto, non solo non ha alcuna giustificazione razionale, ma è oltremodo ingiusta e gravemente pregiudizievole, senza motivo, per la massa fallimentare. Il debitore del fallito, acquistando un credito da un creditore concorsuale, sa di poterlo

⁷ Si deve a questo proposito osservare che, poiché la compensazione non opera mai per crediti acquistati dopo il fallimento, secondo le regole generali (perché la reciprocità si verifica in un momento in cui non sono più possibili modifiche estintive del credito vantato dal fallimento, ex art. 2917 c.c.), il riferimento agli atti *inter vivos* deve intendersi limitato agli acquisti compiuti nell’anno anteriore al fallimento, mentre quelli successivi sono sempre irrilevanti ai fini della compensazione, anche se effettuati *mortis causa*.

D’altronde, non troverebbe alcuna giustificazione plausibile un diverso trattamento dei debiti (a seconda che siano scaduti o meno all’atto del fallimento) acquistati successivamente al fallimento, poiché per entrambi sarebbe evidente l’intento frodatario dell’acquirente. Per entrambi, inoltre, i requisiti di compensabilità si verificano successivamente al fallimento, quando, a seguito dell’acquisto, si realizza la reciprocità dei rapporti di debito/credito.

comperare a prezzo vile, talvolta quasi per nulla; operando la compensazione egli ottiene l'effetto di decurtare il proprio debito di una percentuale altissima, ovvero, guardando l'altra faccia della medaglia, di ricevere il pagamento quasi integrale del credito acquistato dal creditore concorsuale; tale situazione, a ben vedere, non solo non ha nessuna giustificazione logica, giuridica o equitativa, ma è gravemente lesiva dei diritti dei terzi, e sperequativa nell'ottica del rispetto della par condicio creditorum. Supponendo (secondo il valore medio di realizzo dei crediti chirografari nei fallimenti, e considerando la capitalizzazione dovuta all'incasso immediato del proprio credito, che non deve attendere i tempi di liquidazione della procedura) che il debitore del fallimento possa acquistare presso terzi un importo complessivo di crediti verso il fallito, pari al proprio debito, pagandoli al 10% del loro valore, si ha che egli:

- viola la par condicio dei creditori perché, a differenza degli altri creditori chirografari, ottiene il pagamento del proprio credito al 100%, mediante compensazione con il proprio debito;
- pregiudica la massa concorsuale perché le sottrae l'importo corrispondente al suo debito, mentre a seguito della compensazione il fallimento "risparmia" solo la percentuale chirografaria che avrebbe pagato al credito acquistato dal debitore del fallito. In sostanza, per dare dei numeri, il fallimento perde 100 e risparmia 10, con un disavanzo di 90.

Quando queste operazioni vengono fatte dopo il fallimento, è evidente ed *in re ipsa* l'intento speculativo; per l'acquisto effettuato nell'anno anteriore al fallimento, la legge ha invece presunto l'intento frodatorio

solo per i crediti non ancora scaduti⁸.

Se passasse l'interpretazione estensiva dell'art 56 l. fall., qui stigmatizzata (per la quale è possibile per il debitore del fallito portare in compensazione i crediti acquistati da terzi dopo l'apertura del fallimento), sarebbe quasi impossibile, per la procedura, procedere al recupero dei propri crediti; qualunque debitore, adeguatamente consigliato, sarebbe infatti in grado di procurarsi a basso prezzo il necessario per estinguere la propria obbligazione nei confronti del fallimento.

Ma non è tutto; si giungerebbe infatti all'assurdo di promuovere:

- la morosità nei pagamenti, nella speranza che il creditore fallisca, per poter estinguere la propria posizione debitoria a basso costo. Con il rischio, tra l'altro, di indurre ed accrescere l'effetto di insolvenza, quando l'imprenditore si trovi già in difficoltà.
- il proliferare di "professionisti della compensazione post-fallimentare", i quali, avendo sentore di un imminente fallimento di un imprenditore (si pensi, ad esempio, ad un'istanza di fallimento in proprio, ad un'istanza plurima, ad una situazione di evidente decozione..) effettueranno grossi acquisti di merce, già sapendo che andranno a pagarla, mediante la compensazione "post-fallimentare", a

⁸ E' difficile, in effetti, trovare una valida ragione per cui debbano essere trattati diversamente i debiti scaduti, da quelli non scaduti, se acquistati nell'anno anteriore al fallimento. La stessa Corte Costituzionale, nel ritenere legittima tale difformità, ha usato una motivazione che però non tiene conto dell'equiparazione, a fini compensativi, operata nel primo comma dell'art. 56 l. fall. tra crediti scaduti e crediti non scaduti al momento del fallimento.

Poiché, peraltro, l'intento frodatorio (che in realtà non dovrebbe mutare a seconda della scadenza del credito) presuppone una partecipazione soggettiva dell'acquirente (il quale, cioè, dovrebbe conoscere la situazione di esigibilità del credito), viene da chiedersi cosa succede se il credito, acquistato nell'anno anteriore al fallimento, non è scaduto al momento dell'acquisto, non ne è certa la data di scadenza, e purtuttavia viene a scadere prima della dichiarazione di fallimento.

prezzo irrisorio (il profitto derivante dalla rivendita, per quanto scontata, sarà sempre altissimo). Vi sarebbe addirittura una potenziale alterazione delle regole della concorrenza del mercato.

L'evidenza di tali aberranti effetti dovrebbe condurre l'interprete per altre strade, oltre tutto maggiormente conformi alle regole ermeneutiche da adottare in caso di leggi derogatorie dei principi generali.

Non è pertanto possibile, oltre a quanto argomentato in diritto e a quanto si dirà oltre, ritenere che il legislatore abbia introdotto in maniera implicita, indiretta, quasi sibillina, una così rilevante (ed ingiustificata) deroga ai principi comuni in materia di estinzione delle obbligazioni e di concorsualità nel fallimento.

Si deve dunque ritenere che l'art. 56, in realtà, non si riferisca alla compensazione, in generale, nell'ambito del fallimento, ma abbia ad oggetto la sola regolamentazione dei crediti non scaduti, concedendone eccezionalmente la compensazione, semprechè essi non siano stati acquistati per atto tra vivi nell'anno che precede il fallimento (ovvero dopo l'apertura della procedura concorsuale); questo è il vero significato della norma.

L'ORIGINE DELLA QUESTIONE

Non si conoscono precedenti giurisprudenziali che abbiano esaminato questione analoga a quella oggi in esame; le decisioni pubblicate si riferiscono in genere ad ipotesi di crediti scaduti acquistati nell'anno che precedeva la dichiarazione di fallimento. Da sempre parte autorevole

della dottrina e alcune decisioni di merito⁹ si oppongono all'opinione prevalente, che esclude l'applicazione analogica del secondo comma dell'art. 56 l. fall. al caso di acquisto di credito scaduto. Il tribunale di Milano nel 1999¹⁰ ha ritenuto non conforme a costituzione, perché introduce una ingiustificata disparità di trattamento, il comma in esame, laddove non estende l'incompensabilità anche ai crediti **scaduti** acquistati nell'anno anteriore al fallimento (e non passibili di revocatoria¹¹).

Il giudice delle leggi ha dichiarato non fondata la questione, individuando il motivo della disparità di trattamento nel fatto che *"..La differenza di trattamento fra crediti scaduti prima del fallimento e crediti non ancora scaduti trova plausibile spiegazione nel fatto che solo con riguardo ai primi l'effetto estintivo proprio della compensazione (la quale si produce, ai sensi del citato art. 1242, sin dal giorno della coesistenza dei crediti contrapposti) deve intendersi realizzato anteriormente alla dichiarazione del fallimento"* (C. Cost. 431/2000).

⁹ *"Il divieto di compensazione, specificamente previsto dal comma 2 dell'art. 56 l. fall. per il caso di acquisto dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore, di crediti non scaduti, in considerazione della "ratio" della norma deve estendersi anche al caso di acquisto, in quei termini, di crediti scaduti"* (Tribunale Milano, 29 ottobre 1984, CTIP c. Marelli, Dir. fall. 1986, II,61; conf. Trib. Milano, ord. 28.06.99 di rimessione alla Corte Costituzionale, citata in C. Cost. 431/2000).

¹⁰ v. nota precedente

¹¹ *"Non è soggetto a revocatoria fallimentare, a norma dell'art. 67, comma 2, l. fall., il pagamento del corrispettivo della cessione di un credito stipulata, nell'anno antecedente alla dichiarazione di insolvenza (o di fallimento), tra il creditore dell'insolvente ed un terzo - a sua volta debitore dell'insolvente - che abbia, per l'effetto, opposto in compensazione al fallimento il credito cedutogli, non potendosi legittimamente qualificare il predetto pagamento come "atto estintivo" del debito dell'insolvente. L'effetto (legale) di compensazione è, difatti, ricollegabile non al momento del concreto versamento del corrispettivo al cedente da parte del cessionario, ma a quello (logicamente e cronologicamente anteriore) della stipula del negozio di cessione, per effetto del quale il terzo debitore dell'insolvente acquista, ipso facto, anche lo "status" di creditore di quest'ultimo (in tale momento realizzandosi la coesistenza tra rispettivo debito e credito), e senza che, ancora, il corrispettivo versato al cedente possa in alcun modo qualificarsi come "pagamento (quand'anche indiretto) del debito dell'insolvente", onde inquadrarlo, ai fini dell'esperibilità dell'azione ex art. 67, comma 2, l. fall., nello schema del (revocabile) pagamento del terzo"* (Cassazione civile, sez. I, 2 luglio 1998, n. 6474, Giust. civ. Mass. 1998, 1449).

Ora, si deve però rilevare che l'aver dichiarato costituzionalmente legittima la disparità di trattamento per i crediti (scaduti e non scaduti) acquistati nell'anno anteriore al fallimento, non significa che analoga conclusione possa essere raggiunta con riferimento alle cessioni di credito perfezionate dopo il fallimento, né che l'interpretazione a contrario valevole per l'anno anteriore, sia attuabile anche per il periodo successivo al fallimento. E ciò per i seguenti motivi.

L'argomento *a contrario* è una regola sulla produzione giuridica, che cioè esclude la produzione, mediante implicazione od analogia, di norme ulteriori rispetto a quelle già espresse; ciò significa che, data una norma che predica una qualsiasi qualificazione normativa, si deve escludere che tale qualificazione (potere, obbligo, facoltà...) sia applicabile a casi diversi da quelli espressamente contemplati. Nel caso in esame, con riferimento alla cessione avvenuta nell'anno anteriore al fallimento, l'espressa previsione del divieto di compensazione del credito non scaduto non consente di inferire l'esistenza di una diversa norma, non espressa, che vieta la compensazione anche per i crediti già scaduti. La mancanza di questa norma, dunque, comporta l'applicazione dei principi generali: ne consegue, dunque, la compensabilità dei crediti scaduti acquistati dal debitore del fallito nell'anno anteriore al fallimento, ove sussistano gli altri requisiti di compensabilità, né è possibile (v. sopra) procedere in revocatoria, trattandosi di atti intercorsi tra soggetti diversi dal fallito.

Discorso diverso merita il caso di credito acquistato dopo il fallimento: il secondo comma dell'art. 56 l. fall. esclude la compensazione, se il

credito non era scaduto al momento del fallimento. L'argomento a contrario ci induce a ritenere che non esista una norma (deducibile dall'art. 56 l. fall.) secondo la quale anche i crediti scaduti non sono compensabili, se acquistati dopo la dichiarazione di fallimento. Ma la mancanza di una siffatta disposizione non ci impedisce di raggiungere la stessa conclusione, in forza di un'altra legge o di una regola generale dell'ordinamento. La compensazione, infatti, non può mai operare dopo il fallimento, perché vi osta il principio, applicabile anche alle procedure concorsuali, di cui all'art. 2917 c.c., e perché, secondo le disposizioni generali, la compensazione opera quando le obbligazioni diventano reciproche, e ciò avviene nel momento in cui il debitore del fallito acquista da terzi un credito verso il medesimo soggetto.

Nulla, si ribadisce, impedisce all'operatore giuridico di raggiungere i medesimi effetti, per fattispecie differenti, attraverso l'applicazione di diverse disposizioni di legge.

Si deve comunque osservare che l'interpretazione *a contrario*, di cui fa largo uso chi asserisce un effetto estensivo dell'art. 56 l. fall., in realtà dovrebbe portare all'effetto opposto, e cioè alla conferma della tesi fatta propria da questo tribunale. Il riferimento espresso alla compensabilità dei crediti non scaduti, contenuto nella seconda parte del comma I dell'articolo in esame, deve interpretarsi nel senso che in mancanza di tale previsione espressa i crediti non scaduti non sarebbero stati compensabili (secondo le norme generali sulla compensazione); l'inesigibilità del credito rappresenta l'unica deroga prevista dal legislatore in ambito fallimentare, e ciò – proprio operando

un'interpretazione a contrario (*ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit*) - dovrebbe bastare a fugare i dubbi circa la impossibilità di operare la compensazione di crediti illiquidi o non omogenei, o, a maggior ragione, dei crediti privi del carattere di reciprocità.

L'interpretazione *a contrario* pare aver ricevuto anche l'avallo della Corte Costituzionale, ma una lettura attenta della motivazione di C.Cost. 431/2000 dimostra, prima di tutto, che non è preclusa, all'interprete, una diversa operazione ermeneutica sulla norma in esame. La Corte, infatti, non opta per una data interpretazione della norma, limitandosi a prendere atto degli orientamenti attuali e affermando che "*...neppure se interpretata nel senso restrittivo generalmente accolto, la denunciata norma meriti le censure formulate dal giudice a quo*" (C. Cost. 431/2000). Non nega, invece, la Corte, che la norma sia discutibile¹², anche se poi afferma che "*...l'asserita incongruità della disposizione in esame sarebbe comunque da intendersi, non già come incoerenza logico-giuridica, bensì come semplice insufficienza a raggiungere il risultato finale di preservare in modo completo la par condicio creditorum dalle manovre fraudolente che sarebbero possibili in tutti i casi di reciprocità delle posizioni attive e passive, derivata dall'acquisto di crediti verso il fallito. Risultato che, evidentemente, il legislatore non ha inteso perseguire - come invece auspicato da più parti - per rispetto del generale principio sancito nell'art. 1242 cod. civ.*" (C. Cost.

¹² "...può certo apparire discutibile la distinzione fatta dal legislatore, con riguardo ai crediti acquistati per atto tra vivi nel medesimo periodo di tempo, tra quelli non scaduti (i soli espressamente esclusi dalla compensazione) e quelli scaduti. Infatti essa ha sempre formato oggetto di serie critiche in dottrina, una parte minoritaria della quale - seguita da alcuni giudici di merito - ha anche cercato, basandosi sulla non felice formulazione del testo letterale, di dare alla norma un senso opposto rispetto a quello fatto palese dalla connessione delle parole e accolto dal rimettente". (C.Cost. 431/2000).

431/200).

Dice, poi, la Corte Costituzionale, che *"..La differenza di trattamento fra crediti scaduti prima del fallimento e crediti non ancora scaduti trova plausibile spiegazione nel fatto che solo con riguardo ai primi l'effetto estintivo proprio della compensazione (la quale si produce, ai sensi del citato art. 1242, sin dal giorno della coesistenza dei crediti contrapposti) deve intendersi realizzato anteriormente alla dichiarazione del fallimento (C. Cost. 431/2000).*

Si deve ora ribadire che la fattispecie portata al vaglio della Corte Costituzionale non era affatto coincidente con quella oggi in esame, attenendo ad un caso in cui il credito era stato acquistato prima del fallimento.

Da quanto osservato in precedenza, si possono trarre alcune deduzioni, in relazione alle possibilità ermeneutiche che si aprono all'operatore giuridico:

1. La Corte non propende per una data interpretazione della norma, ma si limita a ritenere costituzionalmente non illegittima quella prospettata e stigmatizzata dal tribunale di Milano. Ne consegue che l'interprete può, se ciò è consentito dai vigenti canoni ermeneutici e con idonea motivazione, discostarsi dalle conclusioni assunte dal tribunale rimettente. Non siamo, cioè, di fronte ad una sentenza interpretativa della Corte, che precluderebbe una diversa valutazione della norma.
2. La fattispecie non coincide con quella portata all'esame della Corte, né quest'ultima fa mai riferimento al caso di credito (scaduto) acquistato dopo la dichiarazione di fallimento; anche per questo motivo,

la sentenza 431/2000 non preclude al giudice della presente causa di trovare un'interpretazione della norma più razionale e compatibile con le esigenze di rispetto della *par condicio creditorum*.

3. Le pronunce giurisprudenziali sull'argomento si sono prevalentemente occupate del caso di crediti non scaduti, mentre per i crediti scaduti si trattava di acquisti anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Queste considerazioni legittimano, nel panorama giurisprudenziale attuale, l'iter ermeneutico seguito dal tribunale; tra tutte le interpretazioni possibili dell'art. 56 l. fall., si è preferita quella più prudente (trattandosi di norma di carattere derogatorio) e caratterizzata da un maggior grado di compatibilità con le regole delle procedure concorsuali e con le disposizioni generali del codice civile sulla compensazione.

STRUTTURA E SIGNIFICATO DELL'ART. 56 LEGGE FALLIMENTARE.
CONCLUSIONI.

Dispone l'art. 56 co. I legge fallimentare che:

"I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorchè non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.

Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore".

In forza di quanto esposto in precedenza, preso atto della pessima formulazione della norma (ma non è certo un caso isolato nel nostro

panorama legislativo), si può estrapolare il vero contenuto normativo della disposizione in esame, secondo lo schema seguente:

- operatività delle norme ordinarie in materia di compensazione;
- possibilità di eccepire dopo il fallimento una compensazione già verificatasi in precedenza;
- possibilità, **derogatoria**, di eccepire la compensazione dopo il fallimento, anche se prima dell'apertura della procedura mancava il requisito dell'esigibilità del credito (deroga giustificata, probabilmente, dal fatto che il fallimento produce la scadenza dei crediti). **Questa è l'unica, vera portata normativa ed innovativa dell'articolo in esame**, ridimensionata poi dal comma successivo;
- impossibilità di eccepire la compensazione dei crediti non scaduti (limite alla portata derogatoria dell'articolo precedente) se acquistati dopo il fallimento (regola generale, perché la causa di estinzione non può operare dopo il fallimento, ex art. 2917 c.c.) o se acquistati nell'anno anteriore (presunzione di frode; si tratta di disposizione che manifesta la discrezionalità del legislatore, e che il giudice delle leggi ha ritenuto conforme a Costituzione);
- impossibilità di eccepire la compensazione dopo il fallimento se prima dell'apertura della procedura non sussistevano tutti gli elementi richiesti dalla legge per la sua operatività (ad eccezione dell'esigibilità).

Dalle altre norme del codice e della legge fallimentare, si ricava poi la regola che in nessun caso è consentita l'estinzione del debito verso il fallito per compensazione verificatasi dopo il fallimento (sarebbe più

corretto dire “per il caso in cui solo dopo il fallimento sussistano tutti i requisiti per l’operatività in astratto della compensazione”, in quanto in costanza di fallimento nessuna compensazione può verificarsi).

A questo punto si può tentare di enunciare in modo più chiaro e semplice il contenuto normativo dell’art. 56 legge fallimentare, nei seguenti termini:

“I creditori possono operare la compensazione dei loro debiti verso il fallito con i crediti che essi vantano verso lo stesso, anche se non scaduti, salvo, in questo ultimo caso, che l’acquisto del credito sia avvenuto nell’anno che ha preceduto la dichiarazione di fallimento”.

Un ultimo cenno alla sentenza della Corte Costituzionale, per la sua autorevolezza; si è già richiamato il passo in cui la Corte dice che *“La differenza di trattamento fra crediti scaduti prima del fallimento e crediti non ancora scaduti trova plausibile spiegazione nel fatto che solo con riguardo ai primi l’effetto estintivo proprio della compensazione (la quale si produce, ai sensi del citato art. 1242, sin dal giorno della coesistenza dei crediti contrapposti) deve intendersi realizzato anteriormente alla dichiarazione del fallimento”.* L’opinione della Consulta va condivisa; non è chiaramente comprensibile il motivo per cui il legislatore ha inteso disciplinare in modo diverso gli acquisti di crediti effettuati nell’anno anteriore al fallimento, a seconda che si tratti di obbligazioni scadute o meno, ma non si può negare che ciò concerne una valutazione discrezionale del legislatore, non sindacabile dall’interprete, né, in quanto non irragionevole, dal giudice delle leggi.

Ciò che però interessa particolarmente rilevare, della sentenza, è la

parte in cui si dice che **per i crediti scaduti l'effetto estintivo proprio della compensazione deve intendersi realizzato anteriormente alla dichiarazione del fallimento** e che è tale fatto che **giustifica la disparità di trattamento tra crediti scaduti e crediti non scaduti**.

Logica deduzione pare a questo giudice la seguente: ove venisse a mancare il fatto distintivo (cioè l'effetto compensativo in data anteriore al fallimento per i crediti scaduti), non sarebbe più giustificata la difformità di trattamento. Per cui, poiché l'art. 56 co. II legge fallimentare accomuna, quanto ad incompetibilità dei crediti non scaduti, l'acquisto eseguito dopo il fallimento e quello effettuato nell'anno anteriore, e considerato che anche il credito scaduto, se l'acquisto è posteriore al fallimento, diviene compensabile solo in tale momento, ne discende che:

- o è illegittima la norma, nella parte in cui non estende ai crediti scaduti la non compensabilità, se acquistati dopo il fallimento (e allora andrebbe proposta questione di legittimità costituzionale, ricordando che la Corte si è espressa solo in ordine ai crediti acquistati nell'anno anteriore al fallimento);
- oppure l'interprete deve cercare, tra i vari possibili, un significato della norma che non sia in contrasto con la Costituzione (e questa sembra la via più corretta, come già segnalato più volte dalla Consulta¹³). L'interpretazione adottata da questo giudice, e motivata

¹³ Si vedano, ad esempio, tra le molte, Corte costituzionale, 31 luglio 2000, n. 408 in Giur. cost. 2000, 2851; T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 12 maggio 2004, n. 2888;

nelle cartelle che precedono, consente di trovare una soluzione giustificabile alla luce della normativa vigente, che rispetta i canoni ermeneutici di legge e che non confligge con il dettato costituzionale.

Per i motivi esposti, l'opposizione allo stato passivo proposta dal sig. F. deve essere respinta.

Attesa la complessità delle questioni giuridiche trattate e l'assenza di precedenti giurisprudenziali specifici, si reputa equa la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

definitivamente pronunciando,

contrariis reiectis,

RESPINGE

l'opposizione proposta da F. M. avverso lo stato passivo del Fallimento C.F. Sas

COMPENSA

le spese di lite

DISPONE

che copia della presente sentenza sia inserita, a cura della Cancelleria, nel fascicolo del Fallimento.

Mondovì, 12.01.2005

IL GIUDICE DELEGATO EST. IL PRESIDENTE

dr. Paolo Giovanni Demarchi Dr Giuseppe Masante

IL CANCELLIERE